



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° DEL.....

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 – Articolazione dell'Imposta Unica Comunale**
- Art. 3 - Soggetto attivo**
- Art. 4 - Denuncia**
- Art. 5 – Accertamento e controllo**
- Art. 6 – Funzionario Responsabile**
- Art. 7 – Riscossione**
- Art. 8 – Importi minimi**
- Art. 9 – Rimborsi, sgravi e compensazioni**
- Art. 10 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni**
- Art. 11 – Sanzioni**
- Art. 12 – Riscossione coattiva**

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 13 – Presupposti della TARI**
- Art. 14 – Gestione e classificazione dei rifiuti**
- Art. 15 – Rifiuti assimilati agli urbani**
- Art. 16 – Soggetti passivi e soggetti responsabili**
- Art. 17 – Base imponibile**
- Art. 18 – Esclusioni**
- Art. 19 – Computo delle superfici**
- Art. 20 – Periodi di applicazione**
- Art. 21 – Determinazione del costo di gestione**
- Art. 22 – Determinazione delle tariffe**
- Art. 23 – Articolazione della TARI**
- Art. 24 – Coefficienti e criteri di determinazione delle tariffe**
- Art. 25 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili**
- Art. 26 – Occupanti utenze domestiche**
- Art. 27 – Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali**
- Art. 28 – Tributo provinciale**
- Art. 29 – Tariffa giornaliera**
- Art. 30 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**
- Art. 31 – Riduzioni/esenzioni per particolari condizioni d'uso che comportano una possibile minore produzione di rifiuti**
- Art. 32 – Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata**
- Art. 33 – Riduzioni per accertato recupero o minore produzione di rifiuti**
- Art. 34 – Cumulo di riduzioni**

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 35 – Presupposti della TASI**
- Art. 36 – Soggetti passivi e soggetti responsabili della TASI**
- Art. 37 – Periodi di applicazione**
- Art. 38 – Unità immobiliari locate o concesse in uso**

Art. 39 – Determinazione dei servizi con copertura TASI

Art. 40 – Determinazione delle aliquote

Art. 41 – Articolazione della TASI

Art. 42 – Determinazione della base imponibile

Art. 43 – Definizioni

Art. 44 – Riduzioni per particolari condizioni d'uso che comportano una possibile minore fruizione dei servizi indivisibili

Art. 45 – Fabbricati rurali

Art. 46 – Esclusioni

TITOLO IV – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 47 – Rinvio

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 – Contenzioso

Art. 49 – Abrogazioni

Art. 50 – Entrata in vigore

Art. 51 – Pubblicità del regolamento

Art. 52 – Tutela dei dati personali

Art. 53 – Norme di rinvio

Art. 54 – Norme transitorie

ALLEGATI

Allegato A

Allegato B

Allegato C

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale, prevista dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), commi 639 - 704, in particolare stabilendo condizioni, modalità, e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Ai sensi della Legge 147/2013 comma 682, il presente regolamento istituisce e disciplina, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale, le componenti denominate TARI e TASI; per la componente denominata IMU si fa riferimento al vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 in data 28.09.2012.

Art. 2 – Articolazione dell'Imposta Unica Comunale

1. In conformità a quanto stabilito dalla Legge 147/2013, comma 639, la IUC si basa su due presupposti impositivi:
 - uno collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2. la IUC si compone di:
 - *Tassa sui Rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
 - *Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)*, destinata a finanziare l'erogazione dei servizi comunali individuati al successivo Titolo III, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
 - *Imposta Municipale Propria (IMU)*, di natura patrimoniale, a carico del possessore degli immobili, con esclusione delle abitazioni principali
3. Ai sensi del comma 640 della Legge 147/2013, l'aliquota massima complessiva di TASI ed IMU, non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. L'Imposta Unica Comunale è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati ad una o più delle tre componenti dell'imposta; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da una o più componenti dell'imposta.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili, interamente o prevalentemente, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 - Denuncia

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento all'imposta determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso

ammontare dell'imposta. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le predette variazioni.

4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

5. La dichiarazione deve contenere, anche al fine di acquisire informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune:

a) ai fini della TARI

- se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- se trattasi di Ente, Istituto, Associazione, la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
- il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
- i dati catastali relativi a tutte le unità, la via ed il numero civico di ubicazione degli immobili e l'interno, ove esistente;
- la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

b) ai fini della TASI

- la dichiarazione va redatta utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lvo n. 23/2011 in materia di IMU;
- la dichiarazione deve riportare i dati catastali relativi a tutte le unità, la via ed il numero civico di ubicazione degli immobili e l'interno, ove esistente.

Art. 5 – Accertamento e controllo

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 4, e le attività di controllo per la corretta applicazione dell'imposta. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili all'imposta, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di

presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo dell'imposta o del maggiore importo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile.

5. L'attività di accertamento e successiva riscossione dell'imposta possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera g-quater e seguenti, del D.L. n. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 446/97, fermo restando quanto transitoriamente previsto dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 174/2012.

6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 6 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta; ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 7 – Riscossione

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il pagamento degli importi dovuti per la TARI deve essere effettuato in 3 rate scadenti il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno. Relativamente all'anno 2014 il pagamento andrà effettuato in tre rate scadenti il 31 ottobre 2014, il 31 dicembre 2014 ed il 28 febbraio 2015.
4. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
5. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, contestualmente all'IMU.
6. A decorrere dall'anno 2015, il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
7. Per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento è effettuato secondo le seguenti scadenze: in due rate scadenti il 16 ottobre e il 16 dicembre qualora il comune deliberi le aliquote e detrazioni entro il 10 settembre 2014, in unica soluzione applicando l'aliquota base dell'1 per mille e senza detrazioni se le aliquote vengono deliberate dopo il 10 settembre 2014.
8. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014.
9. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
10. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno dell'imposta, potranno essere conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
11. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 8 – Importi minimi

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 6,00 (sei) per anno, fatte salve le somme dovute a titolo TARI giornaliera di cui al successivo art. 29.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superi per ciascun credito l'importo di € 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale importo minimo non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 9 – Rimborsi, sgravi e compensazioni

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza di una o più componenti della IUC, opportunamente provati e documentati, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con quanto dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 11.

Art. 10 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

In caso di comprovate difficoltà economiche, previa richiesta scritta e motivata da parte del contribuente, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere dilazioni di pagamento e rateizzazioni relativi al tributo dovuto.

Art. 11 – Sanzioni

1. Ai sensi dei commi 695 - 702,
 - in caso di omesso o insufficiente versamento dell'importo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
 - in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione **dal 100 (cento)% al 200 (duecento)%** dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
 - in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione **dal 50 (cinquanta)% al 100 (cento)%** dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
 - in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.5, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione **da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento)**
 - le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento di quanto dovuto, della sanzione e degli interessi
2. Relativamente ai versamenti della TASI si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n° 472 del 18/12/1997 nonché quella prevista dagli art. 13 e 15 del Decreto Legislativo n° 471 /1997.
3. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 1 (uno) punto percentuale; sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'art. 5, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 13 – Presupposti della TARI

1. La TARI ha per oggetto il servizio relativo alla gestione, in tutte le sue varie fasi, dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al successivo art. 14.
2. Il gettito complessivo della tassa, ai sensi della Legge 147/2013, comma 654, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
4. Si intendono per:
 - *locali*: strutture stabilmente infisse o semplicemente posate al suolo, chiuse su tre lati verso

l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie; sono soggetti alla tassa tutti i vani principali, secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale; si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche, per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vani scale, ecc., per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, cantine, solai, autorimesse, ecc., che sono inservienti ed utilizzati dall'utenza; si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle sole aree di cui al successivo art. 18, tutte le aree comunque utilizzate, nonché caravan o similari adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni

- *aree scoperte*: sia superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; si considerano tassabili tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi titolo adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, fermo restando quanto previsto al successivo art. 19
- *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione
- *utenze non domestiche*: altre superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali e attività produttive in genere

5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia, informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

7. Il mancato o parziale utilizzo del servizio da parte dell'utenza quando questo è disponibile o la temporanea interruzione dello stesso non comportano presupposto per l'esclusione o la diminuzione del pagamento.

Art. 14 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è gestito del Comune di Bellinzago Novarese in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

2. Il perimetro, la forma organizzativa e le modalità di gestione ed effettuazione del servizio sono stabilite dal regolamento comunale per il servizio di igiene urbana.

Art. 15 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra quantità globale (in kg) di detti rifiuti e l'indicata

superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite all'allegato 1, punto 4.4, del D.P.R. 158 del 27/04/1999.

2. Ai sensi del comma 649 della Legge 147/2013, il divieto di assimilazione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, a seguito di comprovata documentazione fornita in merito dal produttore.

3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al precedente comma 1, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le verifiche di compatibilità con il sistema di conferimento, raccolta e trasporto specifici, entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 16 – Soggetti passivi e soggetti responsabili

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 13, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. L'amministratore di condominio ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 4 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 17 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra Comuni e Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, considerando quanto dichiarato o accertato ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, ai sensi della Legge 147/2013 commi 645 e 646; relativamente alle attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% di quella catastale.

2. Una volta definite ed attivate le procedure di allineamento dei dati previste dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, la superficie assoggettabile a TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria sarà pari all'80% di quella catastale calcolata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998; il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. n. 212/2000.

3. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

Art. 18 – Esclusioni

1. Si considerano non tassabili, in conformità a quanto disposto al precedente art. 13, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) fabbricati danneggiati, non agibili o in corso di ristrutturazione, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori e comunque sino alla data di inizio occupazione, purché tali circostanze siano comprovate da idonea documentazione;
- c) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, aree in abbandono di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- d) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,50, in cui non sia possibile la permanenza;
- g) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;
- h) aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via, zone di transito e/o manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, aree adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automezzi, aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli in entrata e in uscita dall'area di servizio e di lavaggio;
- j) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse);
- k) parti comuni del condominio, ai sensi dell'art. 1117 c.c., ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge:

- aa) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, ad eccezione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
- bb) locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
- cc) locali ed aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da associazioni e/o gruppi non aventi scopo di lucro;

3. sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono); il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.

5. L'esclusione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 4 del presente regolamento e l'occupazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse ai sensi dei commi precedenti, verrà applicata la tassazione per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 19 – Computo delle superfici

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 17, la superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50, diversamente è arrotondata al metro quadro inferiore.

3. Le superfici delle aree scoperte operative, nell'ambito delle quali non è possibile individuare le zone di transito e manovra escluse ai sensi del precedente art. 18, sono computate al 10%.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei magazzini di cui all'art. 15 comma 2. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta della percentuale indicata, relativamente alle seguenti categorie di utenza non domestica.

1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLA, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	5%
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	10%
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	5%
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	10%
5	STABILIMENTI BALNEARI (Categoria non presente)	
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	5%
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	10%
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	5%
9	CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME	10%
10	OSPEDALE (Categoria non presente)	
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	5%
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	5%
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	5%
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	5%
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, APPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	15%
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	15%
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE : PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	10%
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	10%
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	15%
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	15%
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	15%

22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	10%
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	10%
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	10%
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	10%
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	10%
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	10%
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	10%
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	15%
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	5%

5. I presupposti per l'applicazione delle percentuali di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione; la detassazione opera a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dietro presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali si provvede allo smaltimento.

6. Sono altresì escluse dalla tassazione le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente art. 15.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 20 – Periodi di applicazione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

4. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore, come previsto dal presente regolamento.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi; il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al precedente art. 4, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione; le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 21 – Determinazione del costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 14.

2. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 683, il costo complessivo da coprire è determinato in funzione del Piano Finanziario redatto dal soggetto che gestisce il servizio stesso in collaborazione con i competenti uffici comunali.

3. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi di cui ai commi precedenti, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come previsto dalla Legge 147/2013, comma 654.

4. Il Piano finanziario riporta, nell'anno successivo a quello di riferimento, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo, al netto del tributo provinciale:

- per intero nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello preventivato
- per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti dalla negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato.

5. Ai fini della determinazione del costo da coprire, il costo relativo al servizio di spazzamento viene considerato nella misura del 100%.

Art. 22 – Determinazione delle tariffe

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 683, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. La tariffa applicata alla singola utenza è individuata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui agli artt. 25 e 26, dei criteri di determinazione di cui all'art.24, della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito al comma 1, ha effetto dal primo gennaio; se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato l'anno precedente.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa, con particolare riferimento a tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra quelli da considerare all'interno del Piano Finanziario secondo il D.P.R. 158/1999.

Art. 23 – Articolazione della TARI

1. Ai sensi della Legge 147/2013, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta.

2. Per la definizione del modello di calcolo delle tariffe, in conformità a quanto previsto dal comma 651, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

3. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali vengono imputate una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:

a) *quota fissa*: è determinata in base alle componenti essenziali di costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade; questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita;

b) *quota variabile*: è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo per il loro smaltimento o recupero.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, indicati nell'apposita deliberazione riportante i criteri generali applicati per la determinazione delle tariffe.

Art. 24 – Coefficienti e criteri di determinazione delle tariffe

1. Ai sensi del comma 651, ai fini delle tariffe alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. 158/1999 ed esplicitati all'allegato B.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 25 – Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:
 - 1) utenze domestiche con nucleo familiare composto da un componente
 - 2) utenze domestiche con nucleo familiare composto da due componenti
 - 3) utenze domestiche con nucleo familiare composto da tre componenti
 - 4) utenze domestiche con nucleo familiare composto da quattro componenti
 - 5) utenze domestiche con nucleo familiare composto da cinque componenti
 - 6) utenze domestiche con nucleo familiare composto da sei o più componenti
2. L'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche, secondo quanto disposto al successivo art. 17.
3. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in trenta categorie:
 - 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 2) Cinematografi e teatri
 - 3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 - 4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 5) Stabilimenti balneari
 - 6) Esposizioni, autosaloni
 - 7) Alberghi con ristorante
 - 8) Alberghi senza ristorante
 - 9) Case di cura e riposo
 - 10) Ospedali
 - 11) Uffici, agenzie, studi professionali
 - 12) Banche ed istituti di credito
 - 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 - 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - 16) Banchi di mercato beni durevoli
 - 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - 18) Attività artigianali tipo botteghe: idraulico, fabbro, elettricista
 - 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 20) Attività industriali con capannoni di produzione
 - 21) Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 23) Mense, birrerie, amburgherie
 - 24) Bar, caffè, pasticceria
 - 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 26) Plurilicenze alimentari e/o miste
 - 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 28) Ipermercati di generi misti

- 29) Banchi di mercato generi alimentari
- 30) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo

4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie previste viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativamente all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e la facoltà del Comune di accertarne la veridicità. La categoria di appartenenza viene attribuita e differenziata in base all'attività svolta nelle singole superfici, secondo quanto risultante dalla denuncia originaria o di variazione, salvo la possibilità del Comune di accertarne la veridicità.

5. In caso di necessità di individuare meglio le superfici in relazione all'attività esercitata e per superfici aventi un'estensione superiore a mq 500 si deroga al criterio dell'attività prevalente e rimane la distinzione tra superfici destinate a depositi/magazzini e superfici dove viene esercitata l'attività vera e propria. Si deroga inoltre al criterio dell'attività prevalente, indipendentemente dalla superficie, per le categorie 22 (ristoranti, pizzerie, ecc.) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) per la peculiarità dell'attività svolta.

Art. 26 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente; devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (colf, badanti, ecc.).

2. Il numero di occupanti per le utenze domestiche di cui al comma precedente è quello risultante dall'anagrafe dell'Ente, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'emissione degli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, ovvero alla data di inizio occupazione qualora successiva ma precedente all'emissione dell'avviso stesso salvo specifica denuncia di un numero maggiore di occupanti da parte del contribuente.

3. E' possibile scomputare dal numero dei componenti i soggetti di seguito indicati con diritto allo sgravio o al rimborso con decorrenza dalla data di effettiva assenza (fatto salvo il numero minimo di componenti di cui all'art. 25):

- a) congiunto che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di sei mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari;
- b) congiunto che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di avere acquisito la residenza o la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, anche non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in modo tale da non consentire l'abitudine della dimora;

4. Per l'ottenimento del diritto allo sgravio o rimborso in relazione alle casistiche sopra indicate, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi allegando la documentazione probatoria, entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta;

5. Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera il numero di occupanti risultante dall'anagrafe per il nucleo familiare.

6. Nel caso in cui la metratura tassata in capo ad un contribuente comprenda anche quella riferita a locali, siti allo stesso indirizzo e numero civico, occupati da altri nuclei familiari, al fine del conteggio della TARI si attribuiscono i componenti derivanti dalla somma di tutti i nuclei familiari ivi residenti,

fatto salvo il caso in cui siano note le metrature differenziate degli alloggi nonché l'ubicazione dei nuclei familiari, nel qual caso verranno attribuiti i componenti effettivi.

7. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini iscritti AIRE, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti e si assume come numero di occupanti due, salvo specifica denuncia di un numero maggiore da parte del contribuente, con possibilità di richiedere riduzione, se spettante, ai sensi dell'art. 31.

9. Per le superfici e gli immobili che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, qualora le relative metrature non siano incluse nella medesima, la quota variabile si ritiene assolta con quanto determinato per l'abitazione.

10. Per ogni altra casistica riferita alle utenze domestiche per le quali non esistono elementi oggettivi per attribuire il numero di componenti, al fine del calcolo della tariffa si attribuiscono forfettariamente due unità.

11. Per tutto quanto ai commi precedenti le variazioni intervenute successivamente alle date in essi indicate avranno efficacia a partire dall'anno seguente, salva la facoltà da parte del contribuente di richiedere il conguaglio in corso d'anno.

Art. 27 – Servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 28 – Tributo provinciale

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 29 – Tariffa giornaliera

1. Ai sensi della Legge 147/2013, commi 662 - 665, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce l'applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 25, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.

4. Alla tassa giornaliera si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale, compresa la riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 31 e 32.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla Tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche, con le modalità previste per la stessa.

6. In caso di occupazione di fatto, gli importi che non risultino versati all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
- le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

Art. 30 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, nelle sua quota fissa e variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 30% nella sua quota fissa e variabile; si intendono ubicati in zone servite gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari (calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali vie di accesso private agli insediamenti), nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

Art. 31 – Riduzioni/esenzioni per particolari condizioni d'uso che comportano una possibile minore produzione di rifiuti

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, ai sensi della Legge 147/2013, comma 659, la quota fissa e la quota variabile sono ridotte:

a) del 30% (salvo accertamento da parte del Comune) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato

b) del 30% per le abitazioni il cui conduttore risulti iscritto all'anagrafe di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), oppure risieda o abbia la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero degli importi con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al precedente art.11.

Art. 32 – Agevolazione per raggiunti obiettivi di raccolta differenziata

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi del comma 658.
2. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a dette utenze, di un importo pari al 20% dei ricavi previsti nel piano finanziario, derivanti dalla cessione a recupero dei materiali differenziati, subordinatamente al verificarsi nell'anno precedente di un incremento di almeno 2 punti percentuali nell'indice di raccolta differenziata.

Art. 33 – Riduzioni per accertato recupero o minore produzione di rifiuti

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, si applicano le seguenti riduzioni tariffarie, ai sensi della Legge 147/2013, comma 649:

- a) su istanza motivata dei titolari di attività non domestiche che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, è concessa una riduzione pari al 15% della quota variabile della tassa; le spese oggetto di valutazione devono essere documentate e rapportate su base annua; nel caso di spese di investimento, le stesse vengono considerate sulla base dei valori di ammortamento iscritti a bilancio;
- b) Alla quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi è applicato un coefficiente di riduzione a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il contribuente dimostri e documenti di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite soggetti terzi nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero; la riduzione della tariffa non opera in caso di avvenuto avvio a recupero dei rifiuti a mezzo del servizio pubblico fornito dal Gestore del servizio. La riduzione viene accordata in relazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. L'importo della riduzione è determinato in base alle percentuali previste e non può essere, comunque, superiore al 80% della quota variabile del tributo.

% RECUPERO	% RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
Da 20% a 29.9%	15%
Da 30% a 59.9%	25%
Da 50 a 79,9%	45%
Oltre 80%	60%

- c) alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio dell'umido è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa pari al 10%; l'agevolazione sarà riconosciuta dietro presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.

445/2000 ed avrà effetto sino a diversa comunicazione da parte dell'interessato; il Comune si riserva di effettuare periodici controlli con personale autorizzato al fine di verificare l'effettiva attuazione del compostaggio domestico.

3. Le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni di cui al primo comma, punti a) e b), le domande debitamente documentate dovranno essere vagliate dall'Ufficio Tecnico Comunale al fine di valutare l'effettivo vantaggio relativo al servizio di nettezza urbana erogato.

4. Qualora l'utenza interessata non sia in grado di fornire dati relativi alla produzione complessiva di rifiuto, la stessa sarà stimata moltiplicando la superficie complessiva per il valore massimo del Kd della corrispondente categoria.

Art. 34 – Cumulo di riduzioni

1. Le riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 30, 31, 32, 33 sono tra loro cumulabili sino ad un massimo del 60% sia nella componente di quota fissa che variabile.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 35 – Presupposti della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 36 – Soggetti passivi e soggetti responsabili della TASI

1. La TASI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 35.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TASI è dovuta dai detentori delle medesime.

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. L'amministratore di condominio ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 5 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato, solo in caso di variazione rispetto all'ultima dichiarazione.

Art.37 – Periodi di applicazione

1. La TASI è corrisposta in base all'aliquota di cui al successivo art. 40 e commisurata ai mesi di effettivo possesso o detenzione espressi in frazione d'anno.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia, il tributo è dovuto per l'intera annualità e per quelle successive, salvo che l'utente dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento sia stato assolto dall'utente subentrante.
3. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore, come previsto dal presente regolamento.

Art. 38 – Unità immobiliari locate o concesse in uso

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% .
3. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 39 – Determinazione dei servizi con copertura TASI

1. La TASI è istituita per la copertura dei costi relativi all'erogazione dei seguenti servizi comunali definiti "indivisibili":
 - a) pubblica illuminazione
 - b) manutenzione delle pubbliche vie
 - c) manutenzione del verde pubblico
 - d) sgombero della neve

Art. 40 – Determinazione delle aliquote

1. Ai sensi della Legge 147/2013, il Comune determina l'aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Ai sensi della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TASI è fissata all'1‰, con possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento.
3. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 1, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 41 – Articolazione della TASI

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 675, il tributo è commisurato alla base imponibile di cui all'art. 42, all'aliquota definita con deliberazione di cui all'art. 40 e commisurata ai mesi di effettivo possesso espressi in dodicesimi.

Art. 42 – Determinazione della base imponibile

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 675, ai fini della determinazione della base imponibile si utilizzano i criteri di cui all'imposta municipale propria.

2. La base imponibile è calcolata applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 1996, n. 662/1996, i moltiplicatori riportati all'allegato C.

Art. 43 – Definizioni

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 675, valgono le seguenti definizioni in analogia a quanto previsto per la definizione dell'Imposta Municipale Propria:

a) per *fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per *area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 504/1992 (i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

aa) per *abitazione principale* si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

bb) per *pertinenze dell'abitazione principale* si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; in caso di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale sarà lo stesso contribuente ad individuare quella a cui collegare il regime agevolato.

Art. 44 – Riduzioni per particolari condizioni d'uso che comportano una possibile minore fruizione dei servizi indivisibili

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 679, si prevedono le seguenti riduzioni:

a) del 30% per le abitazioni il cui conduttore risulti iscritto all'anagrafe di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), oppure risieda o abbia la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno

- b) del 30% per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Le riduzioni sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al precedente art. 11.

Art. 45 – Fabbricati rurali

1. Ai sensi del comma 678 della Legge 147/2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota della TASI non può essere superiore al valore base di cui all'art. 40.

Art. 46 – Esclusioni

Sono escluse dall'applicazione della TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 47 – Rinvio

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 703, l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione per l'IMU.
2. Ai sensi del comma 682, il presente regolamento disciplina l'istituzione di TARI e TASI.
3. Si rimanda pertanto per quanto concerne l'applicazione dell'imposta municipale propria al vigente regolamento in materia, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2012.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di pagamento e accertamento dell'imposta o di una delle sue componenti, l'avviso di mora nonché avverso gli atti indicati all'art. 20 del D.Lgs. 546/1992 può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità previste dall'art. 20 e seguenti del citato D.Lgs. 546/1992 ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

Art. 49 – Abrogazioni

1. Ai sensi della Legge 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, di qualunque natura, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 211/2011.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione delle singole componenti dell'imposta.

Art. 50 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2014 e comunque dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale previste dall'art. 5 dello Statuto comunale.

Art. 51 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22, L. 241/1990, come sostituito dall'art. 15, comma 1 L. 15/2005 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 52 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

Art. 53 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alla Legge 147/2013 ed al D.P.R. 158/99.

Art. 54 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, in materia tributaria ed in materia di imposizione immobiliare.

2. I richiami e le citazioni di norme e contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di

prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Determinazione delle tariffe ai sensi del D.P.R. 158/1999.

La tariffa è articolata in quota fissa e quota variabile:

$$T = QF + QV$$

La **quota fissa** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{ud} = Q_{ud} * Ka * Sup$$

dove:

Q_{ud} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

Ka = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{und} = Q_{und} * Kc * Sup$$

dove:

Q_{und} = quota unitaria, espressa in €/m², determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

Kc = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

La **quota variabile** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Q_{udv} * Kb * Cu$$

dove:

Q_{udv} = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

Kb = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

Cu = costo unitario espresso in €/Kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Cu * Kd * Sup$$

dove:

Cu = costo unitario, espresso in €/kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

Kd = coefficiente potenziale di produzione, espresso in Kg/m², di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della quantità di rifiuto prodotta in relazione alla tipologia di attività

Sup = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

ALLEGATO C

Moltiplicatori per il calcolo della base imponibile della TASI

- a. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10: **160**;
- b. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5: **140**;
- c. per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5: **80**;
- d. per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10: **80**;
- e. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5: **65**;
- f. per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1: **55**;
- g. per i terreni agricoli: **130**;
- h. per i terreni agricoli condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: **75**.

